

COMPAGNIA ARCIERI DI POGGIO AL VENTO ASD

REGOLAMENTO

CAPO I – ETICA SOCIALE

Articolo 1

Il Socio si comporta con gli altri Soci sempre con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, secondo i principi della coesione sociale, dell'etica sportiva e della Carta del Fair play, che è esplicitamente e interamente richiamata da questo regolamento per formarne parte integrante e sostanziale: allegato 2.

Ogni Socio, secondo la propria disponibilità di tempo e le proprie capacità di lavoro, è tenuto a contribuire alla vita sociale della Compagnia, a mantenere la sede, a organizzare i percorsi di tiro e a mantenerli efficienti e sicuri, a sostituire i bersagli deteriorati, a ripristinare i percorsi usuali dopo le gare, aiutando a smontare e a riporre le sagome da gara, ecc., seguendo le istruzioni del Consiglio e del responsabile del campo.

CAPO II - COMPORTAMENTO DELL'ARCIERE

Articolo 2

1. Ogni Socio è responsabile del proprio comportamento in sede e nel campo di tiro.
2. Il tiro è riservato ai soli Soci regolarmente iscritti e tesserati presso la Federazione Italiana Arcieri di Campagna (FIARC), in regola con i pagamenti e muniti della certificazione medica prescritta dalle norme vigenti. In assenza dei suddetti requisiti è vietato tirare.
3. Gli arcieri minorenni devono essere accompagnati sui percorsi di tiro da un maggiorenne, che ne è responsabile.
4. I nuovi tesserati federali che intendano praticare attività arcieristica devono conseguire la necessaria idoneità tecnica, frequentando un corso per neofiti o, se provengono da altre federazioni, dimostrando di possedere i requisiti tecnici minimi sostenendo una prova di tiro, durante la quale un istruttore federale valuta la loro idoneità.
5. Se l'idoneità non è riconosciuta sufficiente, i nuovi Soci potranno praticare il tiro solo frequentando e superando un corso per neofiti, tenuto da istruttori federali.

Articolo 3

1. Chi giunge a una piazzola deve accertarsi che l'area di tiro sia completamente sgombra, in dubbio deve chiedere a voce ben udibile: "libero?".
2. È vietato il tiro incrociato tra le piazzole.
3. L'arciere deve tirare verso la sagoma secondo la traiettoria definita dalla posizione del picchetto: in mancanza di picchetto l'arciere è tenuto a tirare lasciando i sentieri alle spalle e assicurandosi della sicurezza altrui.
4. L'arciere che si accinge a recuperare le frecce deve segnalare la propria presenza nella piazzola.
5. È vietato caricare l'arco da e verso l'alto e lateralmente.

Articolo 4

1. Ogni freccia deve essere contrassegnata dal numero di tessera federale e dalla sigla della compagnia di appartenenza.
2. Chi tira frecce prive dei contrassegni d'identificazione è passibile di provvedimenti disciplinari.
3. La compagnia non è responsabile delle frecce trovate senza contrassegno di identificazione.
4. Non sono consentite le punte da caccia, se non in gare che ne richiedano espressamente l'impiego.

Articolo 5

1. Si richiama espressamente il Regolamento Comunale per la tutela degli animali approvato con delibera n. 285/1999 e successive modificazioni, consultabile al seguente URL : <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-09/29092021-Animali%20tutela%20-%20Regolamento.pdf>

2. Il percorso di tiro si snoda in un'area frequentata dal pubblico, pertanto eventuali cani al seguito vanno tenuti al guinzaglio e non devono costituire pericolo o disturbo.
3. I proprietari di cani sono tenuti a raccogliere le deiezioni dei loro animali, come prescritto dall'Articolo 25 del richiamato regolamento comunale.
4. Nel bosco è vietato accendere fuochi, per evidenti ed elementari ragioni di sicurezza. Si richiama espressamente all'osservanza della Legge della Regione Toscana 21.03.2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" e successive modificazioni e del Regolamento 08.08.2003, n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana" e s.m.
5. Nessun arciere, accompagnatore o ospite lascia rifiuti di alcun tipo né nel bosco, né dentro o fuori la sede.

CAPO III - USO DELLA SEDE SOCIALE E ACCESSO DEGLI ARCIERI OSPITI

Articolo 6 – Uso della sede sociale

1. I Soci morosi perdono il diritto di accesso alla sede e al campo di tiro.
2. I Soci mantengono i locali puliti e in ordine e seguono le istruzioni del consigliere nominato responsabile della sede, il cui nome è comunicato ai soci tramite verbale di consiglio.
3. I Soci possono depositare archi, frecce e i loro effetti personali nelle aree collettive dedicate e attrezzate, ma la Compagnia non è responsabile della loro custodia.
4. Non sono ammessi armadietti o altri contenitori di uso esclusivamente privato.
5. I Soci usano i locali, le attrezzature, gli impianti e gli accessori nel rispetto delle norme di corretto funzionamento, di sicurezza ed evitando l'inutile deterioramento.
6. I Soci che intendono usare la sede sociale per scopi diversi da quelli previsti dall'art. 2 dello Statuto ne chiedono l'autorizzazione al Consiglio Direttivo che decide motivatamente e, contestualmente, lo comunica a tutta la compagnia. Tale utilizzo non è in alcun modo da ritenersi esclusivo.
7. Il socio autorizzato a usare i locali ne è responsabile e si assicura che siano lasciati in ordine e pulizia, che i rifiuti prodotti siano correttamente rimossi e smaltiti.
8. Le scorte sociali eventualmente consumate (cibi, bevande, stoviglie, detersivi ecc.) sono normalmente reintegrate da chi le consuma in quantità e qualità equivalenti; in alternativa, chi consuma lascia nella cassetta apposita una somma equivalente al valore delle scorte consumate e/o un contributo per le spese di funzionamento della sede (elettricità, acqua corrente, etc).
9. All'interno della sede è vietato fumare.

Articolo 7 – Accesso al tiro di arcieri ospiti

1. Chiunque non sia socio della A.S.D. Arcieri di Poggio al Vento è tenuto a comunicare al Consiglio, anche per tramite di un socio della compagnia, la propria presenza nelle strutture.
2. Gli arcieri ospiti non iscritti alla Compagnia ma iscritti alla federazione di appartenenza possono accedere al campo di tiro con le modalità espresse al comma 1 del presente articolo solo se in regola con il tesseramento federale e in possesso di valida certificazione medica, autocertificando la regolarità della propria posizione. I suddetti arcieri ospiti dovranno comunicare con congruo anticipo e registrare la propria presenza nel modo indicato dal Consiglio.
3. Gli ospiti non iscritti alla federazione di appartenenza della compagnia **non possono esercitare** attività arcieristica sul campo di tiro; possono effettuare tiri di prova soltanto sotto la supervisione di un istruttore federale.

CAPO IV - PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE

Art. 8 - Definizioni

1. Quota A: quota esatta dall'ente di promozione sportiva cui aderisce la compagnia.
2. Quota B: quota esatta dalla/e federazione/i cui aderisce la compagnia.
3. Quota C: quanto dà diritto a usare il campo di tiro.

4. Quota annuale: quote A+B+C.
5. La quota annuale di cui al comma 4 è la quota indicata dallo Statuto, art. 3, commi 1, 4, 5 e 6.
6. Si consegue la qualifica di Socio col pagamento della quota annuale.
7. La compagnia ammette a frequentare il campo anche arcieri tesserati presso altre compagnie, purché validamente tesserati alla stessa federazione di appartenenza degli Arcieri di Poggio al Vento per il periodo in vigore : gli arcieri ospiti dovranno versare un contributo deciso dal Consiglio Direttivo (salvo l'esistenza di convenzioni/gemellaggi in corso di validità tra compagnie).

Articolo 9 – Pagamenti

1. La quota C è stabilita dal Consiglio Direttivo, i modi di pagamento sono stabiliti da questo regolamento.
2. Il pagamento della quota annuale è così ripartito:
 - a) i Soci versano la prima rata, indicata dal Consiglio, entro la scadenza fissata dalla federazione di appartenenza, che comprende la quota A, la quota B e un terzo della quota C.
 - b) i Soci versano il saldo della quota C entro il 31 marzo.
3. Il Socio può comunque versare la quota annuale in una sola volta, alla prima scadenza.
4. I Soci pagano la quota annuale esclusivamente con bonifico bancario sul conto della compagnia.
5. Le dimissioni e le espulsioni non danno diritto al rimborso della quota annuale versata.

CAPO V – NORME FINALI

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile dei corsi d'istruzione, scelto tra gli Istruttori Federali presenti tra i Soci e, di volta in volta, designare tra i Capocaccia presenti tra i Soci il "Responsabile Tecnico di Compagnia", referente per le gare ufficiali organizzate dall'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, in conformità con lo Statuto e con questo regolamento, può emanare altre norme che regolino l'attività sociale e l'uso delle aree di tiro e della sede.
3. Le candidature per il consiglio direttivo sono presentate almeno 5 giorni prima dell'assemblea elettiva al consiglio direttivo che provvede a renderle note ai soci.
4. Ogni socio può presentare argomenti all'ordine del giorno per l'assemblea, presentandoli al consiglio direttivo almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Articolo 11 - Modifica del regolamento

1. Questo regolamento può essere modificato ai sensi dello Statuto sociale.

ALLEGATI

A – Carta del fair play (Panathlon International).

Regolamento approvato il 30 settembre 2023